

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Sistemi Giuridici Nazionali E Dell'UE](#) > [Tribunali Ordinari Nazionali](#)
> Spain

Tribunali ordinari nazionali

Contenuto fornito da
Spagna

Spagna



La Costituzione spagnola del 1978 stabilisce, all'articolo 117, che il principio di unità della giurisdizione è la base dell'organizzazione e del funzionamento degli organi giurisdizionali. Questo principio trova espressione nell'esistenza di un'unica giurisdizione, composta da un unico corpo di giudici e magistrati che costituiscono la giurisdizione ordinaria. Esistono numerosi organi giurisdizionali, i quali si distribuiscono il lavoro sulla base dei criteri di ripartizione della competenza: materia, importanza, persona, funzione o territorio, in quanto l'unità della giurisdizione non osta all'esistenza di organi diversi con competenze diverse.

La Costituzione spagnola del 1978 stabilisce che la Spagna è uno Stato sociale e democratico di diritto, che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico. La Costituzione dedica il suo Titolo VI al potere giudiziario e stabilisce, all'articolo 117, che il principio di *unidad jurisdiccional* (unità della giurisdizione) è la base dell'organizzazione e del funzionamento dei tribunali.

Tali principi sono all'origine dell'organizzazione degli organi giurisdizionali in Spagna e trovano espressione nell'esistenza di un unico corpo di giudici, che costituiscono la magistratura e sono indipendenti, inamovibili, responsabili del loro operato e soggetti solo alla Costituzione e allo Stato di diritto.

Gli organi giurisdizionali istituiti dalla legge e dai trattati internazionali hanno la responsabilità esclusiva dell'esercizio del potere giurisdizionale attraverso l'emissione di sentenze e la loro esecuzione.

Organi giurisdizionali ordinari - Introduzione

Esistono numerosi organi giurisdizionali, i quali si distribuiscono il lavoro sulla base dei criteri di ripartizione della competenza: materia, importanza, persona, funzione o territorio, in quanto l'unità della giurisdizione non osta all'esistenza di organi diversi con competenze diverse. Gli organi giurisdizionali esercitano il loro potere giudiziario soltanto nei casi in cui è attribuito loro dalla legge.

La legge organica sul potere giudiziario di cui all'articolo 122 della Costituzione del 1978 disciplina la composizione, il funzionamento e la gestione degli organi giurisdizionali.

Si distinguono tre aspetti fondamentali:

- l'aspetto territoriale;
- il carattere monocratico o collegiale degli organi;
- l'aspetto giurisdizionale.

L'aspetto territoriale

Secondo la motivazione della legge organica n. 6/1985 del 1 luglio 1985 sul potere giudiziario, ai fini giudiziari lo

Stato è suddiviso, a livello territoriale, in comuni, *partidos* (circoscrizioni), province e comunità autonome.

L'esercizio del potere giudiziario è attribuito ai seguenti organi giurisdizionali: *Juzgados de Paz* (giudici di pace), *Juzgados de Primera Instancia e Instrucción* (tribunali di primo grado e per le indagini preliminari), *Juzgados de lo Mercantil* (tribunali del commercio), *Juzgados de Violencia sobre la Mujer* (tribunali in materia di violenza contro le donne), *Juzgados de lo Penal* (tribunali penali), *Juzgados de lo Contencioso-Administrativo* (tribunali del contenzioso amministrativo), *Juzgados de lo Social* (tribunali sociali), *Juzgados de Menores* (tribunali per i minorenni), *Juzgados de Vigilancia Penitenciaria* (tribunali di sorveglianza penitenziaria), *Audiencias Provinciales* (tribunali provinciali), *Tribunales Superiores de Justicia* (tribunali superiori di giustizia), *Audiencia Nacional* (tribunale nazionale) e *Tribunal Supremo* (Corte suprema).

Il tribunale nazionale, la Corte suprema, i *Juzgados Centrales de Instrucción* (tribunali centrali per le indagini preliminari) e i *Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo* (tribunali centrali del contenzioso amministrativo) hanno competenza sull'intero territorio nazionale.

Il carattere monocratico o collegiale degli organi

Per quanto riguarda il carattere monocratico o collegiale degli organi, sono tutti monocratici eccetto la Corte suprema, il tribunale nazionale, i tribunali superiori di giustizia e i tribunali provinciali.

La Corte suprema, che ha sede a Madrid, è il massimo organo giudiziario per tutte le categorie dell'ordinamento giuridico, fatte salve le disposizioni in materia di garanzie costituzionali. È composta dal presidente, dai *presidentes de sala* (presidenti di sezione) e dai *magistrados* (magistrati) previsti dalla legge per ciascuna sezione e divisione.

La Corte suprema si compone delle seguenti sezioni:

- prima: civile;
- seconda: penale;
- terza: del contenzioso amministrativo;
- quarta: del lavoro;
- quinta: militare. Tale sezione è disciplinata da una legislazione specifica, nonché in via complementare dalla legge organica sul potere giudiziario e dai regolamenti comuni alle altre sezioni della Corte suprema.

Il tribunale nazionale, che ha sede a Madrid, ha competenza sull'intero territorio nazionale. Si compone di un presidente, dei presidenti di sezione e dei magistrati attribuiti per legge a ciascuna sezione e divisione (d'appello, penale, del contenzioso amministrativo e del lavoro).

Ogni comunità autonoma ha un proprio tribunale di giustizia, che rappresenta l'organo giurisdizionale di rango più elevato nel territorio di ciascuna comunità, fatte salve le competenze della Corte suprema. I tribunali di giustizia prendono il nome dalle rispettive comunità autonome e la loro competenza è estesa al territorio di ciascuna comunità.

Si compongono di tre sezioni, specificatamente la sezione civile e penale, la sezione del contenzioso amministrativo e la sezione del lavoro.

Ciascun tribunale nazionale è formato da un presidente, che svolge altresì la funzione di presidente delle sezioni civile e penale, dai presidenti delle sezioni e dai giudici conferiti per legge a ciascuna sezione e, se del caso, alle eventuali divisioni interne.

I tribunali provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia, da cui prendono il nome, e di norma la loro competenza si estende a tutta la provincia. Sono composti da un presidente e da due o più giudici. Possono anche includere due o più divisioni con la stessa composizione e in questo caso il presidente del tribunale è a capo di una delle divisioni.

Sono competenti in materia civile e penale e possono esistere divisioni con la stessa composizione.

L'*Oficina Judicial* (Ufficio di sostegno agli organi giurisdizionali)

La *Ley Orgánica del Poder Judicial* (Legge organica del potere giudiziario) definisce l'*Oficina Judicial* come

l'organizzazione di carattere strumentale che serve da supporto e sostegno all'attività giurisdizionale di giudici e tribunali.

La sua struttura è stata concepita per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dei procedimenti giudiziari, velocizzare la risoluzione di procedimenti e i processi nonché migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i distinti servizi e unità che la compongono. La sua istituzione risponde pertanto all'impegno di avere un servizio pubblico di elevata qualità e accessibile, che sia conforme ai valori costituzionali e rispondente alle necessità attuali dei cittadini.

Si tratta di nuovo modello organizzativo che introduce moderne tecniche di gestione, basato sulla combinazione di diverse unità amministrative: le unità procedurali di aiuto diretto, equivalenti agli ex *juzgados*, (organo giurisdizionale monocratico) che assistono il giudice o il magistrato nella sua funzione giurisdizionale, e i servizi procedurali comuni diretti *Letrados de la Administración de Justicia* (cancellieri) che esplicano e gestiscono tutte quelle funzioni non strettamente giurisdizionali come: ricezione di atti, notifiche, esecuzione di risoluzioni, formalità procedurali non giudiziarie, esame della ricevibilità delle domande, comunicazione di decisioni nei confronti delle parti, sanatoria di vizi di procedura, ecc.

Ci sono tre tipi di servizi procedurali comuni:

- il servizio comune generale;
- il servizio comune di organizzazione della procedura;
- il servizio comune dell'esecuzione.

L'aspetto giurisdizionale

Nell'organizzazione giudiziaria spagnola la giurisdizione ordinaria è suddivisa in quattro ordini giurisdizionali.

Civile: si occupa delle controversie la cui competenza non venga espressamente attribuita a un altro ordine giurisdizionale. Per questo motivo, può essere definito come «ordinario» o «comune».

Penale: è competente per le cause e i procedimenti penali, ad eccezione dei casi che rientrano nella competenza della giurisdizione militare. Una delle caratteristiche del diritto spagnolo è che l'azione civile derivata dall'illecito penale può essere esercitata congiuntamente a quella penale. In tal caso, il tribunale penale deciderà il risarcimento del danno arrecato dal reato.

Contenzioso amministrativo: secondo quanto stabilito Costituzione, si occupa del controllo della autorità di regolamentazione e della verifica della legalità degli atti delle amministrazioni pubbliche, nonché della conformità di tali atti ai fini per cui sono effettuati. I tribunali del contenzioso amministrativo verificano la legalità degli atti delle autorità, inclusi i crediti finanziari fatti valere nei loro confronti. Tale aspetto deriva dal fatto che, secondo i termini stabiliti dalla legge, le persone fisiche hanno il diritto di essere risarcite per ogni perdita eventualmente subita in relazione a qualunque bene o diritto di loro appartenenza, tranne nei casi di forza maggiore e a condizione che la perdita sia dovuta al funzionamento dei servizi pubblici.

Sociale: si occupa dei crediti sorti nell'ambito del diritto sociale, sia nelle controversie individuali che collettive, nonché delle azioni in materia di previdenza sociale o contro lo Stato quando la legislazione in materia del lavoro gliene attribuisca la responsabilità.

Oltre ai quattro ordini giurisdizionali, in Spagna esiste anche la giurisdizione militare.

La giurisdizione militare comporta un'eccezione al principio dell'unità della giurisdizione.

La Costituzione stabilisce i principi che disciplinano l'attività giurisdizionale e prevede l'unità del potere giudiziario dello Stato. L'organizzazione e il funzionamento degli organi giurisdizionali militari, che fanno parte del potere giudiziario statale, si basano sul principio dell'unità della giurisdizione. Gli organi giurisdizionali militari si occupano esclusivamente dell'ambito militare e, se del caso, delle questioni correlate alla dichiarazione di stato di assedio, conformemente alla Costituzione e alle disposizioni delle leggi militari in materia penale, procedurale e disciplinare.

La giurisdizione militare si limita, in tempo di pace, all'ambito esclusivo delle Forze armate ed è competente per i comportamenti classificati come reati nel codice penale militare, competenza che si estende a qualsiasi

categoria di reato in caso di truppe dislocate fuori del territorio nazionale. In tempo di guerra, la legge organica 4/1987 sulla competenza e l'organizzazione della giurisdizione militare prevede una modifica di tale ambito di competenza, sebbene la decisione spetti alle *Cortes Generales* (Parlamento) e, qualora la autorizzino, al governo.

Nel sistema civile, gli organi giurisdizionali militari hanno il compito di preparare le procedure di successione legittima o testamentaria per i membri delle forze armate morti in guerra, sul campo o in mare, e si limitano a dare l'assistenza necessaria per consentire la sepoltura del defunto, redigere l'inventario e fornire garanzie provvisorie per i beni di loro proprietà, informando sempre l'autorità giudiziaria civile competente del loro operato.

Gli organi giurisdizionali militari sono composti da militari di carriera, membri delle Forze armate e dipendenti del ministero della Difesa.

I tribunali militari comprendono: i giudici togati territoriali (*Juzgados Togados Territoriales*), i giudici togati centrali (*Juzgados Togados Centrales*), i tribunali militari territoriali e il Tribunale militare centrale. Nondimeno, al vertice della giurisdizione militare figura la Quinta sezione della Corte suprema.

Il tribunale militare centrale, che ha sede a Madrid e competenza sull'intero territorio nazionale, è un organo giurisdizionale centralizzato responsabile di tutte le materie attribuitegli dalla legge organica 4/1987, del 15 luglio 1987, sulla competenza e l'organizzazione della giurisdizione militare.

I tribunali militari regionali sono responsabili per le indagini nei procedimenti penali militari nei casi che rientrano nella loro area di competenza, mentre l'udienza di questi procedimenti spetta, tra altri compiti, al rispettivo tribunale militare regionale di rango superiore e al tribunale speciale competente in materia di sentenze penali relative alle carceri e ai detenuti

La creazione di una sezione militare in seno alla Corte suprema, soggetta nel suo regime e nello statuto dei suoi membri alle stesse norme delle altre sezioni, implica l'unità al vertice delle due giurisdizioni che costituiscono il potere giudiziario.

Questa sezione comprende magistrati provenienti dalla giurisdizione ordinaria e da quella militare, costituisce una garanzia di equilibrio in seno al supremo organo giurisdizionale, di norma chiamato a pronunciarsi su ricorsi per cassazione e revocazione, anche se si rispetta, com'è logico, una riserva di autonomia personale per coloro che occupano cariche militari di alta responsabilità, il cui comportamento sia giudicato da questa sezione.

In Spagna non esiste un ordine giurisdizionale straordinario, ma, all'interno degli ordini giurisdizionali menzionati, sono stati creati tribunali specializzati in funzione della materia, per esempio i tribunali in materia di violenza contro le donne, i tribunali di sorveglianza penitenziaria e i tribunali per i minorenni. Questi tribunali fanno parte della giurisdizione ordinaria, ma sono specializzati in funzione della materia. Per maggiori informazioni consultare «tribunali speciali in Spagna».

Approfondendo l'analisi dei quattro ordini giurisdizionali esistenti, esamineremo la competenza dei diversi tribunali in queste materie.

Ordine giurisdizionale civile

Nell'ordine giurisdizionale civile sono competenti la *Sala I del Tribunal Supremo* (prima sezione della Corte suprema), la *Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia* (Sezione civile e penale del tribunale superiore di giustizia), le *Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales* (sezioni civili dei tribunali provinciali), i *Juzgados de Primera Instancia* (tribunali di primo grado), i giudici di pace e taluni tribunali speciali (*Juzgados de Familia* (tribunali di famiglia), tribunali del commercio, *Juzgados de Marca Comunitaria* (tribunali del marchio comunitario e tribunali in materia di violenza contro le donne).

I tribunali del commercio, del marchio comunitario e in materia di violenza contro le donne sono analizzati nella scheda relativa alla giurisdizione speciale in Spagna.

Ordine giurisdizionale penale

Nell'ordine giurisdizionale penale sono competenti la *Sala 2ª del Tribunal Supremo* (seconda sezione della Corte suprema), la *Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional* (sezione penale del tribunale nazionale), la *Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia*, le *Secciones Penales de las Audiencias Provinciales* (sezioni penali dei tribunali provinciali), i tribunali penali, i *Juzgados de Instrucción* (tribunali per le indagini preliminari), i tribunali per i minorenni, i tribunali di sorveglianza penitenziaria, i tribunali in materia di violenza contro le donne e i giudici di pace.

I tribunali per i minorenni, i tribunali di sorveglianza penitenziaria e i tribunali in materia di violenza contro le donne sono analizzati nella scheda relativa alla giurisdizione speciale in Spagna.

Ordine giurisdizionale contenzioso amministrativo

Gli organi giurisdizionali competenti per l'ordine giurisdizionale del contenzioso amministrativo sono la *Sala 3ª del Tribunal Supremo* (terza sezione della Corte suprema), la *Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional* (sezione del contenzioso amministrativo del tribunale nazionale), la *Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia* (sezione del contenzioso amministrativo dei tribunali superiori di giustizia), i tribunali centrali del contenzioso amministrativo e i tribunali del contenzioso amministrativo.

Ordine giurisdizionale della giustizia sociale e del lavoro

L'ordine giurisdizionale della giustizia sociale e del lavoro è costituito dalla *Sala 4ª del Tribunal Supremo* (quarta sezione della Corte suprema), dalla *Sala de lo Social de la Audiencia Nacional* (sezione del lavoro del tribunale nazionale), dalla *Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia* (sezione sociale dei tribunali superiori di giustizia) e dai tribunali sociali.

Le competenze di tutti gli organi summenzionati sono stabilite dalla [Legge organica sul potere giudiziario](#).

Link collegati

[Consiglio generale della magistratura \(*Consejo General del Poder Judicial*\)](#)

[Legge organica sul potere giudiziario](#)

 Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.